

Bruxelles, 21 aprile 2017
(OR. en)

8076/17

LIMITE

FISC 76
ECOFIN 272

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0374 (CNS)**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	14823/16 FISC 210 ECOFIN 1114 IA 129
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici – Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso della presidenza sulla proposta della Commissione in oggetto.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ GU C del , pag. .

² GU C del , pag. .

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE³ del Consiglio stabilisce che gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte di imposta sul valore aggiunto (IVA) alle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico. Un'aliquota IVA ridotta non può tuttavia essere applicata alle pubblicazioni fornite per via elettronica, che devono essere assoggettate all'aliquota IVA normale.
- (2) In linea con la strategia della Commissione per il mercato unico digitale⁴ e per restare al passo con il progresso tecnologico in un'economia digitale, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati ad allineare le aliquote IVA per le pubblicazioni fornite per via elettronica alle aliquote IVA più basse applicate alle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico.
- (3) Nel piano d'azione sull'IVA⁵ la Commissione ha evidenziato che le pubblicazioni fornite per via elettronica dovrebbero poter beneficiare dello stesso trattamento preferenziale in termini di aliquota IVA delle pubblicazioni su qualsiasi tipo di supporto fisico. Nella sentenza pronunciata di recente nella causa C-390/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha ritenuto che la fornitura di pubblicazioni digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, da un lato, e per via elettronica, dall'altro, costituiscano situazioni comparabili. È pertanto opportuno prevedere la possibilità che tutti gli Stati membri applichino un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri, giornali e periodici indipendentemente dal fatto che siano forniti su supporti fisici o per via elettronica. Per gli stessi motivi è opportuno consentire agli Stati membri che attualmente applicano, in conformità del diritto dell'Unione, aliquote IVA inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 o accordano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente, a taluni libri, giornali o periodici forniti su supporti fisici, di applicare il medesimo trattamento ai fini dell'IVA a tali libri, giornali o periodici, qualora siano forniti per via elettronica.

³ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁴ Doc. COM(2015) 192 final.

⁵ Doc. COM(2016) 148 final.

- (4) Dal 1° gennaio 2015 l'IVA su tutti i servizi forniti per via elettronica è dovuta nello Stato membro del destinatario. Dato che è attuato il principio della destinazione, non è più necessario applicare l'aliquota normale alle pubblicazioni fornite per via elettronica al fine di assicurare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza.
- (5) Al fine di impedire un ampio ricorso alle aliquote IVA ridotte per i contenuti audiovisivi, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota ridotta a libri, giornali e periodici solo se tali pubblicazioni, fornite su qualsiasi tipo di supporto fisico o per via elettronica, non consistono interamente o essenzialmente in contenuto musicale o video.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di fissare le aliquote IVA per le pubblicazioni e limitare il campo di applicazione delle aliquote IVA ridotte anche, in presenza di una giustificazione obiettiva, quando le pubblicazioni digitali offrano lo stesso contenuto in termini di lettura.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) All'articolo 98, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, ad eccezione di quelli che rientrano nell'allegato III, punto 6).".

2) All'articolo 99 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in aggiunta alle aliquote di cui all'articolo 98, paragrafo 1, gli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell'Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto nel presente articolo o accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alla fornitura di taluni beni di cui all'allegato III, punto 6), possono altresì applicare il medesimo trattamento ai fini dell'IVA qualora tali beni siano forniti per via elettronica, conformemente all'allegato III, punto 6)."

3) Nell'allegato III, il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6) fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche, su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli stampati, i fogli illustrativi ed il materiale stampato analogo, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto audio musicale o video;"

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente